



Il porto dell'arma dopo il cd. Decreto Caivano

Premessa - Come noto¹, il 'movimento' dell'arma **al di fuori** della propria **abitazione** (inteso come il *luogo* in cui si svolge la vita familiare)² o delle **appartenenze di essa** (ovvero quei luoghi destinati in modo durevole al servizio od ornamento dell'abitazione)³, assume la condizione giuridica del porto o del trasporto⁴. La condotta di «porto», essendo quella più vicina all'«uso», viene considerata rivelatrice di una pericolosità obiettiva particolarmente elevata. Non a caso anche la logica suggerisce che una persona porti con sé l'arma perché ha messo in conto l'eventualità del suo uso.

Concetti generali - Nella pratica il **porto** si realizza quando una persona reca **con sé** l'arma⁵, con ciò intendendo la possibilità di un **uso immediato** secondo la sua destinazione specifica.

Posto che non di tutte le armi è autorizzabile il porto, quest'ultimo è autorizzato con apposita **licenza** (art. 42, co. 3, TULPS) dal questore per le «armi lunghe da fuoco», dal prefetto per le «rivoltelle» o «pistole» nonché per i «bastoni animati» con lama non inferiore a 65 centimetri.

Non è, per definizione, ammessa la licenza di porto per le armi proprie non da sparo (in quanto per le stesse è vietato il porto in modo assoluto) né è ammessa la licenza di porto di *armi improprie*⁶.

I titolari di porto di fucile uso caccia sono legittimati a farlo solo per andare a caccia⁷, mentre delle armi catalogate come per *uso sportivo*⁸ non è autorizzabile il porto.

Salvo le condizioni finora accennate, è illegale portare con sé un'arma.

Affinché il porto sia «legale» occorre ovviamente che la licenza⁹ sia valida: quest'ultima è tale solo rispetto alle armi per le quali è stata concessa e a condizione che sia stata annualmente rinnovata, versando i relativi oneri fiscali¹⁰.

È, inoltre, vietato portare armi/oggetti atti ad offendere nelle **riunioni pubbliche**, anche se muniti di

licenza (art. 4 L. n. 110/1975¹¹).

In tali casi, le armi/strumenti vanno sequestrate e l'operatore ha la facoltà di procedere all'arresto.

La violazione delle disposizioni sul porto è contemplata come contravvenzione e punita con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.

Porto abusivo - Il reato di PORTO ABUSIVO/ILLEGALE DI ARMI si perfeziona nel momento stesso in cui il soggetto **inizia a portare** l'arma fuori dall'abitazione (o in luogo pubblico¹², a seconda dei casi), perdurando la consumazione del reato fino a quando cessa la condotta tipica. Con il decreto Caivano (D.L. 15 settembre 2023, n. 123¹³) sono stati previsti inasprimenti delle pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, innovando la L. n. 110/1975 (con modifica dell'art. 4 e inserimento dell'art. 4-*bis*) e coordinandola con il codice penale (abrogazione del co. 2 dell'art. 699) e di procedura penale (modifiche all'art. 381).

Pertanto, ora [per i privati] la distinzione tra armi il cui porto non è mai autorizzabile e quelle il cui porto è autorizzabile rileva penalmente, come di seguito si riporta:

(1) il porto delle *armi da guerra, tipo guerra, loro parti e relative munizioni*, nonché degli *esplosivi*, è sempre illegale e come tale punito:

(a) dall'art. 4, L. n. 895/1967 quando l'arma sia portata «in luogo pubblico o aperto al pubblico»;
 (b) dal neo istituito art. 4-*bis* della L. n. 110/1975¹⁴ nel caso in cui l'arma sia portata «fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa», ma non in luogo pubblico o aperto al pubblico (ad es. un fondo privato recintato, una riserva di caccia, il luogo di lavoro dell'agente).

Il nuovo articolo introduce e disciplina il delitto di "porto di armi per cui non è ammessa licenza", con cui è punito¹⁵ con la reclusione da uno a tre anni chiunque, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza;

(2) il porto delle *armi comuni da sparo* (e delle loro parti), senza licenza (ex art. 42, co. 3, TULPS) è punito dagli artt. 4 e 7, L. n. 895/1967, qualora l'arma sia portata «in luogo pubblico o aperto al pubblico»;

(3) il porto illegale delle *armi non da sparo* senza le autorizzazioni prescritte o senza giustificato motivo è punito dall'art. 4, co. 3, L. n. 110/1975;

(4) il porto degli *oggetti atti ad offendere*, è sanzionato dall'art. 4, co. 3¹⁶ e co. 5 novellato¹⁷ (qualora effettuato in una riunione pubblica), L. n. 110/1975.

La legislazione vigente distingue le condizioni del **divieto** del porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa:

- **assoluto** (art. 4, co. 1, L. n. 110/1975) per armi, mazze/bastoni ferrate, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici;

- **relativo**, cioè quando non sussiste il 'giustificato motivo' (art. 4, co. 2, L. n. 110/1975), per bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti a offendere, catene, sfere metalliche, puntatori laser¹⁸, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona;

(5) il porto delle *armi clandestine* è punito dall'art. 23, co. 4, L. n. 110/1975.

Le armi di uso sportivo non possono essere portate, ma solo trasportate e detenute.

Per coordinare le modifiche apportate dal decreto Caivano alla legislazione processuale, è stato inserito il delitto contemplato dal nuovo art. 4-*bis* della L. n. 110/1975:

- al co. 2 dell'art. 381 c.p.p., ove sono elencati i reati per i quali è possibile l'**arresto in flagranza**;
 - tra quelli in relazione ai quali si applica la circostanza aggravante di cui all'art. 71, co. 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159¹⁹.

Da ultimo, in ambito dei rapporti tra i reati di detenzione illegale e di porto abusivo, per la giurisprudenza è pacifico applicare la sola norma sul porto (di solito sanzionato più gravemente della semplice detenzione) sulla considerazione che il porto di un'arma implica (necessariamente) anche la sua detenzione.

Si avrà, invece, un **concorso materiale di reati** (eventualmente legati dalla continuazione) quando le due condotte, pur avendo il medesimo oggetto, si svolgano in contesti spaziotemporali distinti, seppure immediatamente contigui. ■

***Col. della Guardia di Finanza**

>**Seguono le note**

- Note**
- 1** - Per una migliore disamina dell'argomento, cfr. GIRELLA A., *L'attività di polizia in materia di armi*, in *Prontuario pratico-operativo di polizia*, Piacenza 2023.
- 2** - La *roulotte* può costituire abitazione quando abbia stabilmente perduto la sua naturale funzione di mezzo di trasporto per diventare luogo ove si svolge la vita domestica (pertanto, in caso di armi non sussisterà il reato di porto ma quella di detenzione illegale).
- 3** - E che esprimono, rispetto ad essa, un rapporto di dipendenza e di accessorietà, concorrendo a soddisfare le concrete esigenze delle persone che vi hanno alloggiato come, ad esempio, il cortile o il giardino.
- 4** - Il **trasporto** si realizza quando l'arma è trasferita da un luogo ad un altro come oggetto inerte, non suscettibile d'uso immediato (es. chiusa nel portabagagli).
- 5** - Giuridicamente non rileva se la stessa sia o meno indosso, portata in maniera occulta o palese, con il colpo 'in canna' o 'in sicura'.
- 6** - Con tale termine ci si intende riferire a quegli oggetti che, pur non essendo naturalmente destinati in modo esclusivo all'offesa della persona, presentano una facilità di impiego in direzione offensiva della persona e un'elevata potenzialità lesiva. La categoria delle ccdd. armi improprie ricomprende sia tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è vietato dalla legge il porto, o in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo (art. 585, co. 2, n. 2, c.p.), che qualsiasi strumento/oggetto che, anche se la naturale destinazione non è l'offesa, sia chiaramente utilizzabile - in relazione alle circostanze di tempo o di luogo - per l'offesa alla persona (art. 4, co. 1 e 2, L. n. 110/1975).
- 7** - Limitatamente alle sole armi da caccia e alle discipline ad essa collegate. Nel periodo di caccia 'chiusa' (o quando è vietato l'esercizio venatorio) al titolare della licenza di porto di fucile è consentito trasportare (ma non portare) l'arma scarica per giustificati motivi. Nel periodo di caccia 'aperta' è consentito portare il fucile, purché scarico, per gli scopi cui è finalizzata la licenza e le attività connesse.
- 8** - Ex L. 25 marzo 1986, n. 85, si considerano tali quelle riconosciute dal Banco nazionale di prova e che, sia lunghe che corte, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive. Sono inserite in un apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
- 9** - Sono, invece, facoltizzati a portare armi **senza licenza**:
- il Capo della polizia, i prefetti e i viceprefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di PS (ma solo con riferimento all'arma in dotazione), i magistrati addetti al PM;
 - il Sindaco di comune privo di ufficio di pubblica sicurezza;
 - gli Agenti di PS (quando la dotazione è prevista nei singoli/rispettivi regolamenti);
 - gli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza (secondo le rispettive disposizioni interne);
 - gli appartenenti alla Polizia locale, quando il singolo riveste la qualifica di agente di PS conferita dal prefetto. Essi portano armi secondo termini e modalità previste nei rispettivi regolamenti e nei limiti dei compiti istituzionali;
 - gli addetti alla vigilanza venatoria dipendenti dagli EE.LL., se agenti di PS;
 - le Forze di polizia/sicurezza estere se autorizzati dal Ministro dell'Interno o, su sua delega, dal prefetto.
- 10** - Il porto delle armi **a bordo** degli **aeromobili** è specificamente disciplinato dalla L. 23 dicembre 1974, n. 694 con riguardo alle *armi in genere* e indipendentemente dal fatto che il passeggero sia munito di porto d'armi e di licenza di esportazione. Il comandante dell'aereo è soggetto a degli obblighi (penalmente sanzionati) di comunicazione agli uffici di polizia aeroportuale. Il porto delle armi **a bordo dei treni**, invece, non è consentito (d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753).
- 11** - Dopo le modifiche del decreto Caivano, il trasgressore è punito con l'arresto da due a quattro anni (in luogo dell'arresto da uno a tre anni previsto nel testo previgente). Non viene modificata la misura dell'ammenda, fissata da un minimo di 3.000 euro al massimo di 20.000 euro. Non è, inoltre, modificata la disposizione che prevede la pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.
- 12** - Nella legislazione di pubblica sicurezza il **luogo** può essere:
- **pubblico**, quando è ivi permanentemente libero e possibile, di diritto e di fatto, l'accesso, il transito e il trattenimento ad ogni persona (es. strade, piazze). Nessun dubbio sussiste per la giurisprudenza di legittimità, confermata anche dalla Corte Costituzionale, che il porto di un'arma a bordo di un'autovettura costituisca porto in luogo pubblico e non semplicemente fuori della propria abitazione;
 - **aperto al pubblico**, quando si trova nella disponibilità di un soggetto il quale può porre le condizioni per consentire o escludere l'ingresso;
 - **privato**, quando l'accesso è limitato a persone già nominativamente determinate.
- La nozione di **luogo esposto al pubblico** è inconferente rispetto alla disciplina delle armi.
- 13** - Conv., con modif., con Legge 13 novembre 2023, n. 159.
- 14** - Comportando l'abrogazione del co. 2 dell'art. 699 c.p.
- 15** - La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:
- da persone travisate o da più persone riunite;
 - all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione (art. 61, co. 1, n. 11-ter, c.p.);
 - nelle immediate vicinanze di istituti di credito, di uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzo di pubblico trasporto;
 - in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.
- 16** - Il trasgressore è punito con l'arresto da uno a tre anni (in luogo dell'arresto da sei mesi a due anni previsto nel testo previgente). Non viene modificata la misura dell'ammenda (da 1.000 a 10.000 euro) né la previsione secondo cui nei casi di lieve entità, e solo con riferimento agli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive ossia, come stabilisce il d.l. n. 336/2001, art. 2-bis, co. 1, competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal CONI.
- 17** - Tale norma, come modificata, punisce chi porta in una riunione pubblica uno strumento atto ad offendere con l'arresto da uno a tre anni (in luogo dell'arresto da sei a diciotto mesi previsti nel testo previgente) e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro (anche in questo caso la misura dell'ammenda non viene modificata). La disposizione si applica fuori dai casi previsti nel comma quarto.
- 18** - Gli accertamenti sui puntatori laser devono anche tener conto del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 luglio 1998.
- 19** - L'art. 71, co. 1, del d. lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) prevede un elenco di reati per i quali è prevista un'aggravante, se commessi da soggetti sottoposti con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale.